

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII
nn. 24, 4, 7, 20,
21, 22 e 23-A

Relazione orale
Relatrice PARENTE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

nella seduta del 31 ottobre 2019

Comunicato alla Presidenza il 31 ottobre 2019

PER LA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(*Doc. XXII, n. 24*)

**d'iniziativa dei senatori NANNICINI, LAFORGIA, MATRISCIANO, PARENTE,
UNTERBERGER, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, LAUS, NOCERINO,
ROMAGNOLI e ROMANO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2019

CON ANNESSO TESTO DELLE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento sul lavoro (*Doc. XXII, n. 4*)

d’iniziativa dei senatori NANNICINI, PATRIARCA, ALFIERI, BINI, CIRINNÀ, COMINCINI, CUCCA, D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, IORI, MALPEZZI, MARGIOTTA, MISIANI, RICHETTI, STEFANO, VALENTE e VATTUONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia (*Doc. XXII, n. 7*)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS e GARRUTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto (*Doc. XXII, n. 20*)

d’iniziativa dei senatori TURCO, ROMANO, CASTELLONE, MATRISCIANO, MININNO, DONNO, RICCIARDI, SANTILLO e DI GIROLAMO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture socio-sanitarie (*Doc. XXII, n. 21*)

d’iniziativa dei senatori CARBONE, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, BERNINI, MALAN, DE SIANO, CESARO, BATTISTONI, FAZZONE, SICLARI, GASPARRI, MODENA, BIASOTTI, DAMIANI, BINETTI, BARACHINI, VITALI, ROSSI, CALIENDO, SCIASCIA, MOLES, FANTETTI, GALLONE, MASINI, SCHIFANI, AIMI, BARBONI, CANGINI, SERAFINI, TESTOR, RIZZOTTI, PICETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, FERRO, PAROLI, CRAXI, PAGANO, ROMANI, SACCONI, QUAGLIARIELLO, GIRO, MINUTO e GIAMMANCO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia (*Doc. XXII, n. 22*)

d’iniziativa dei senatori LAFORGIA, GRASSO, DE PETRIS e ERRANI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro (*Doc. XXII, n. 23*)

d’iniziativa dei senatori NISINI, DE VECCHIS e PIZZOL

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2019

assorbite nel Doc. XXII, n. 24

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7

Proposte di inchiesta parlamentare:

– <i>Doc.</i> XXII, n. 24, testo d’iniziativa dei senatori Nannicini ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	8
– <i>Doc.</i> XXII, n. 4, testo d’iniziativa dei senatori Nannicini ed altri	»	14
– <i>Doc.</i> XXII, n. 7, testo d’iniziativa dei senatori De Petris e Garruti	»	16
– <i>Doc.</i> XXII, n. 20, testo d’iniziativa dei senatori Turco ed altri	»	20
– <i>Doc.</i> XXII, n. 21, testo d’iniziativa dei senatori Carbone ed altri	»	23
– <i>Doc.</i> XXII, n. 22, testo d’iniziativa dei senatori Laforgia ed altri	»	25
– <i>Doc.</i> XXII, n. 23, testo d’iniziativa dei senatori Nisini ed altri	»	29

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul documento

29 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

30 ottobre 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al documento, esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, poiché incide su una materia che l'articolo 25, comma secondo, della Costituzione riserva alla legge.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

31 ottobre 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CUCCA)

sul documento

29 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il documento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

su emendamenti

30 ottobre 2019

La Commissione, esaminati per quanto di competenza gli emendamenti 5.1 e 5.2 riferiti al documento, esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, poiché incide su una materia che l'articolo 25, comma secondo, della Costituzione riserva alla legge.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 5.2.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ACCOTO)

sul documento

29 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

30 ottobre 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al documento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**D'INIZIATIVA DEI SENATORI
NANNICINI ED ALTRI**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro **pubblici e privati**, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, **garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri*)

Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

(*Compiti*)

1. La Commissione accerta:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 3.

(*Compiti*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri*)

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

h) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale cooperazione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri*)

Art. 4.

(Durata e relazione conclusiva)

1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. Una volta conclusi i propri lavori, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(Durata e relazione conclusiva)

1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. **La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.** Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.

(Poteri e limiti)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri*)

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'articolo 2 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nannicini ed altri*)

10. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

11. Identico.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

Identico

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

Identico

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NANNICINI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nel-

l'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

d) il livello di applicazione e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sulla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

i) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

l) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2018 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse

allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DE PETRIS E GARRUTI

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le caratteristiche attuali e le prospettive future del mercato del lavoro, nonché i profili professionali e le varie realtà del lavoro subordinato, semi-autonomo ed autonomo, e le possibili politiche di promozione dell'occupazione.

2. La Commissione ha il compito di approfondire e valutare, attraverso attività conoscitive e audizioni di responsabili qualificati di enti pubblici, imprese private, sindacati, libere associazioni e organismi riconosciuti dallo Stato che, attraverso la loro attività, hanno monitorato le varie realtà lavorative:

a) le variabili e le criticità della trasformazione in atto nel mercato del lavoro in Italia quali: l'occupazione, la disoccupazione, i tassi di attività, al variare del genere, dell'area geografica e del titolo di studio, il peggioramento delle condizioni di lavoro e dei redditi da lavoro quale riflesso della crisi economica e sociale e la domanda di lavoro da parte delle imprese, nonché il fenomeno dei lavoratori che, con il loro salario non riescono a superare la soglia di povertà, cosiddetti «*working poors*»; con particolare riferimento alla condizione critica dei giovani italiani, al fenomeno dei giovani che non lavo-

rano, in quanto disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione, cosiddetti «*not in education, employment or training*» (NEET)»;

b) l'impatto delle nuove tecnologie, dei processi di digitalizzazione ed automazione del lavoro sulle relazioni socio-economiche, sull'occupazione e sulle figure professionali, sugli orari di lavoro, le mansioni e gli inquadramenti, l'emergere di figure lavorative tra subordinazione e autonomia, della cosiddetta «economia delle piattaforme», valutando altresì i casi di demansionamento e le reali motivazioni della dequalificazione professionale;

c) gli effetti delle politiche europee e nazionali di austerità che hanno indotto la svalutazione interna del lavoro per assicurare la competitività del *made in Italy*;

d) gli effetti e il bilancio degli interventi di riforma in materia di lavoro e di previdenza, a seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta «legge Fornero», dell'introduzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, cosiddetto «*Jobs Act*», e dei successivi decreti attuativi, degli incentivi alle assunzioni, dei *voucher*, delle modifiche alle norme sulla responsabilità solidale negli appalti, ed in particolare:

1) se e come si siano modificati le relazioni tra lavoratori e impresa, tra gli stessi lavoratori e tra lavoratori e rappresentanza sindacale e di scopo;

2) quantificare i licenziamenti avvenuti a seguito dell'introduzione della normativa del *Jobs Act*, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli con contratto a tutele crescenti, nonché i licenziamenti avvenuti a seguito della riduzione degli incentivi alle imprese, in relazione all'efficacia assicurata in termini di occupazione stabile dalla normativa in vigore;

3) le insorgenze nel corso dell'età lavorativa di gravi disabilità dovute al progressivo innalzamento dell'età pensionabile;

e) le politiche passive e attive del lavoro, la funzione ed i risultati degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo agli effetti della riforma degli ammortizzatori, a seguito del restringimento dei benefici, sia in termini di durata che di importo delle prestazioni, ed a quelli del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive;

f) il ruolo della formazione, l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione universitaria, il differenziale di formazione italiano rispetto ad altri Paesi, i risultati del programma europeo «Garanzia per i giovani» e dell'alternanza scuola-lavoro;

g) le tendenze delle relazioni industriali, con riferimento anche ai periodi di vacanza contrattuale, alla contrattazione nazionale e di secondo livello, agli effetti degli incentivi per la contrattazione ed al *welfare* aziendali rispetto all'acutizzarsi dei differenziali salariali;

h) come la normativa attuale incida sulla partecipazione dei lavoratori nella definizione di strategie volte a migliorare le modalità di gestione dell'azienda e le condizioni di lavoro; quali spazi di agibilità siano rimasti ai lavoratori per esprimere il proprio punto di vista su aspetti critici della gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; quali innovazioni le aziende abbiano operato per migliorare le condizioni ambientali e di sicurezza, per ridurre i casi di rischio *stress*-lavoro correlato;

i) l'entità dei casi di lavoratori che al rientro in azienda dopo un periodo di malattia vengano accolti con la lettera di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, nonché il rispetto dell'attuazione della normativa per il reinserimento dei lavoratori disabili;

l) se la disciplina dei controlli a distanza non comporti abusi che possano essere lesivi della dignità della persona; l'entità di lavoratori dipendenti, appartenenti a tutte le categorie, attivi, disoccupati, inoccupati o inattivi, che si rivolgono ai centri di igiene mentale, a seguito dell'impatto dirompente della crisi economica sulla salute mentale della classe lavoratrice e in che misura la normativa del *Jobs Act* abbia favorito la già diffusa pratica del *mobbing*;

m) il lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e i problemi di conciliazione vita-lavoro, le strutture presenti a tale fine sul territorio;

n) la partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro per tipologia lavorativa, sesso, collocazione sul territorio nazionale e titolo di studio, il fenomeno del caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

3. La Commissione ha, altresì, il compito di individuare le misure normative e amministrative idonee a:

a) promuovere e sviluppare un'occupazione di qualità in riferimento alla necessaria riconversione ecologica del nostro sistema produttivo e alle nuove tecnologie;

b) affrontare le problematiche derivanti dall'impatto negativo sull'occupazione dell'utilizzo dei *robot* e dell'intelligenza artificiale, attraverso la formazione permanente, la riduzione dell'orario di lavoro, l'imposizione fiscale da ripensare rispetto al mondo del lavoro, l'istituzione di un reddito minimo garantito;

c) garantire il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le vecchie e nuove figure di lavoratori;

d) promuovere l'occupazione femminile, la parità dei diritti e delle retribuzioni nonché la conciliazione vita-lavoro;

e) contrastare adeguatamente il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno più si sviluppa, e promuovere la collabora-

zione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell'operato dello Stato in questo campo;

f) sostenere e favorire l'attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere l'occupazione e la formazione; tutelare e vigilare in merito al rispetto dei diritti di tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e, nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e

documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applica la normativa vigente in materia.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 3.

Art. 5.

(Relazioni)

1. La Commissione riferisce al Senato sull'attività svolta al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. In ogni caso la prima relazione, contenente anche eventuali proposte di adeguamento della normativa vigente, è presentata al Senato entro quattro mesi dalla sua costituzione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TURCO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree dello stabilimento in cui il fenomeno degli infortuni è maggiormente diffuso;

b) analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, sia del personale dello stabilimento sia di quello delle imprese dell'indotto, verificatisi nell'area dello stabilimento, con particolare riguardo anche alla loro entità per esposizione agli inquinanti della produzione e all'amianto;

c) monitorare l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione del-

l'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

d) verificare il livello di sicurezza dell'intero impianto siderurgico, nonché lo stato di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, del lavoro precario o dell'affidamento a terzi;

e) accertare l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

g) accertare e monitorare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

h) individuare e proporre nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita dal Senato con delibera del 4 dicembre 2013.

Art. 3.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.

10. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori ai sensi del comma 9. In occasione della seconda relazione annuale, il

Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione e in Aula relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno,

approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite mas-

simo di 10.000 euro per l'anno 2019 e di 45.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARBONE ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica per tutta la XVIII legislatura.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei suoi componenti e, entro dieci giorni, convoca la Commissione affinché proceda alla costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. A tal fine, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le variabili delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro dei giovani e all'impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione e automazione del lavoro sulla condizione dei lavoratori;

b) le caratteristiche del lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e le problematiche relative alla conciliazione vita-lavoro;

c) le problematiche specifiche che discendono dalle caratteristiche di alcune tipologie di lavoro;

d) lo stato di attuazione e l'efficacia delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie;

e) le cause, la dimensione numerica e qualitativa e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento all'ambito del lavoro «nero» e del lavoro «sommerso»;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

g) il livello di applicazione e l'efficacia della legislazione vigente ai fini della prevenzione degli infortuni.

Art. 4.

(Organizzazione interna e funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regola-

mento interno da essa approvato prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività.

Art. 5.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, si applica la normativa vigente in materia.

3. La Commissione stabilisce quali atti o documenti acquisiti non debbano essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona

che collabori con la Commissione, ovvero compia o aiuti a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Relazioni)

1. La Commissione riferisce al Senato sull'attività svolta, al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. La prima relazione è presentata al Senato entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione medesima.

2. Nelle proprie relazioni periodiche e nella relazione conclusiva, la Commissione può altresì proporre strumenti, a carattere legislativo o amministrativo, che ritiene efficaci al fine di prevenire e reprimere le criticità emerse nel corso dei suoi lavori.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

2. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma 1, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta da parte del presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAFORGIA ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini e approfondimenti:

- a) sulle condizioni di vita dei lavoratori;
- b) sui livelli salariali, nei settori pubblico e privato, anche operando un confronto con i livelli delle retribuzioni all'interno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) sulle norme protettive del lavoro;
- d) sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) sulle qualifiche e sulle carriere dei lavoratori;
- f) sui contratti e sulle controversie individuali e collettive di lavoro;
- g) sul sistema previdenziale e sulle provvidenze sussidiarie e integrative;
- h) sulle condizioni di accesso al lavoro dei disabili;
- i) sulle criticità della trasformazione in atto nel mercato del lavoro in Italia quali: occupazione, disoccupazione, tassi di attività, peggioramento delle condizioni di lavoro e dei redditi da lavoro quale riflesso della crisi economica e sociale, sulla domanda di lavoro da parte delle imprese, nonché sul fenomeno dei lavoratori che, con il loro salario non riescono a superare la soglia di povertà, cosiddetti «lavoratori poveri», con particolare riferimento alla condizione critica dei giovani italiani, sul fenomeno dei giovani che non la-

vorano, in quanto disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione, cosiddetti «*not in education, employment or training*» (NEET)»;

l) in merito all'impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione ed automazione del lavoro sulle relazioni socio-economiche, sull'occupazione e sulle figure professionali, sugli orari di lavoro, sulle mansioni e sugli inquadramenti, nonché sull'emergere di figure lavorative, tra subordinazione e autonomia, della cosiddetta «economia delle piattaforme», valutando altresì i casi di demansionamento e le reali motivazioni della dequalificazione professionale;

m) sugli effetti delle politiche europee e nazionali di austerità che hanno indotto la svalutazione interna del lavoro per assicurare la competitività del *made in Italy*;

n) sugli effetti e sul bilancio degli interventi di riforma in materia di lavoro e di previdenza degli ultimi anni, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dei successivi decreti attuativi, degli incentivi alle assunzioni, dei *voucher* e delle modifiche alle norme sulla responsabilità solidale negli appalti;

o) sulle forme di tutela e sui livelli retributivi di chi svolge lavori particolarmente usuranti;

p) sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali;

q) su quale sia il reale controllo dello Stato relativamente all'applicazione della normativa in materia di lavoro;

r) sulla gestione della logistica nelle imprese, attorno alla quale si verificano molte infiltrazioni della criminalità organizzata.

2. La Commissione ha altresì il compito di individuare le misure normative e amministrative idonee a:

- a) promuovere e sviluppare un'occupazione di qualità in riferimento alla necessaria

riconversione ecologica del sistema produttivo e alle nuove tecnologie;

b) affrontare le problematiche derivanti dall'impatto negativo sull'occupazione dell'utilizzo dei robot e dell'intelligenza artificiale, attraverso la formazione permanente, la riduzione dell'orario di lavoro, il ripensamento dell'imposizione fiscale sul mondo del lavoro e l'istituzione di un reddito minimo garantito;

c) garantire il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le figure di lavoratori, vecchie e nuove;

d) promuovere l'occupazione femminile, la parità dei diritti e delle retribuzioni, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno è maggiormente radicato, e promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell'operato dello Stato in questo campo;

f) sostenere e favorire l'attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere l'occupazione e la formazione;

g) tutelare e vigilare in merito al rispetto dei diritti di tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.

Art. 2.

(Durata e relazione conclusiva)

1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. Una volta conclusi i propri lavori, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, co-

pie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che colla-

borano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti

per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NISINI ED ALTRI

Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo ed un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. La Commissione ha un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Il Presidente del Senato convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è

proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Ai fini dell'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un nome per la carica di vicepresidente e un nome per la carica di segretario. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'adeguatezza della medesima normativa e l'eventuale esigenza di apportarvi modifiche o integrazioni;

b) rilevare la presenza di forme di trasgressione delle norme in vigore e l'incidenza che le stesse hanno sugli infortuni sul lavoro;

c) valutare le modalità di controllo da parte degli organi di vigilanza in merito alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e la loro efficacia;

d) rilevare l'entità della presenza dei minori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero;

e) valutare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Sistema sanitario nazionale e sul sistema economico in generale.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze

connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

